

ARPAE EMILIA ROMAGNA

**LOTTO 3
Sezione A**

**Capitolato tecnico dell'assicurazione
VEICOLI E NATANTI DELL'ENTE
R.C. AUTO
GARANZIE ACCESSORIE
E
AUTO RISCHI DIVERSI
(cumulativa amministrata con Libro Matricola)**

**Decorrenza ore 24.00 del _____
Scadenza ore 24.00 del _____**

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Accessori

- **di serie** - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.
- **non di serie** - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice o da altra ditta specializzata, contestualmente o successivamente all'acquisto, su richiesta e dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
- **fonoaudiovisivi** - Apparecchi radio, radiotelefoni, lettori cd e dvd, registratori, televisori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature similari, stabilmente fissati al veicolo.

Assicurato

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o - per le altre garanzie operanti - il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Broker incaricato

Assiteca BSA srl - Sede Legale in Modena, Viale Giardini 474/M - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

Classe di Conversione Universale o C.U.

La classe di merito di riferimento per tutte le Imprese di assicurazione che, in base alla vigente normativa, è assegnata al contratto RCA relativamente ai veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio, correlate al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.

Compagnia e/o Società

L'Impresa Assicuratrice che presta le garanzie.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

Danno parziale

Il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Danno totale

Il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Degrado

Il deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato e/o del Contraente in caso di sinistro.

Furto

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 C.P.).

Incendio

La combustione - con sviluppo di fiamma - che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma pagata dalla Società all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.

Codice delle Assicurazioni

Il Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e ss.mm. e ii.

Massimale

La somma fino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rapina

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art. 628 C.P.).

Risarcimento

La somma corrisposta dalla Società al danneggiato in caso di sinistro.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La percentuale del danno indennizzabile (con l'eventuale minimo) che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Valore Commerciale

Il valore di mercato esclusa ogni attribuzione di valore storico o d'epoca.

Veicolo

Ciascuno dei veicoli assicurati indicati nel Libro Matricola alla data di effetto dell'assicurazione o incluso successivamente nel periodo di validità della medesima.

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

1.2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza o dalla data indicata nella determina di aggiudicazione, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento, ed avrà durata 3 anni.

La Società e/o l'Agenzia della Società sono comunque tenute a prevedere la messa in copertura dell'assicurazione dei veicoli, anche in pendenza del pagamento del premio, entro il 15° giorno successivo alla data di decorrenza della polizza e delle scadenze annuali o di frazionamento successive.

Contemporaneamente la Società deve dare segnalazione dell'avvenuta messa in copertura dell'assicurazione all'archivio dei veicoli immatricolati e assicurati istituito presso gli Organi competenti (Banca dati ANIA).

La Società si impegna inoltre a consegnare al Contraente l'apposito certificato di assicurazione entro e non oltre tre giorni antecedenti la decorrenza dell'assicurazione. La Società avrà facoltà di posticipare la consegna del certificato di assicurazione sino alla data dell'effettivo pagamento del premio dovuto a fronte del rilascio di un documento provvisorio equipollente (ossia dichiarazione rilasciata dalla Società attestante l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, trasmessa in via telematica, ai sensi del 2° comma dell'art. 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008) avente validità fino alla data dell'effettivo pagamento e comunque non oltre le ore 24 del termine di mora di 60 giorni.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Tale disposizione contrattuale è altresì operante sia per tutti i pagamenti posteriori alla fase di aggiudicazione e stipula del contratto, sia per i pagamenti di rate, appendici e/o regolazioni premio successive, scaturenti dal medesimo contratto assicurativo.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

1.3 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.4 Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

L'Ente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

Il Contraente, a seguito di disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (Art 1. C. 13 L 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario nel caso in cui la Società non sia disposta ad una nuova rinegoziazione della condizioni contrattuali. Altresì con la possibilità di esercitare il potere di recesso ai sensi dell'Art. 109 D.Lgs 50/2016.

1.5 Estensione territoriale / rilascio certificato internazionale di assicurazione (carta verde)

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde. La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) alla stipulazione dell'assicurazione e ad ogni scadenza di rata successiva, a semplice richiesta del Contraente.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità, o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza

indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato all'immediata restituzione della stessa alla Società.

1.6 Risoluzione del rapporto assicurativo in caso di furto, rapina o appropriazione indebita

Ai sensi dell'art. 122, comma 3°, della Legge, in caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità competenti. I danni successivamente causati dalla circolazione del veicolo sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 della Legge.

Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N., previa deduzione del premio relativo alla garanzia furto eventualmente prestata sul veicolo.

1.7 Rinvio alle norme di legge

Unicamente per quanto costituisce integrazione necessaria e compatibile col presente capitolato normativo e - in ogni caso - per quanto regolamentato in senso più favorevole al Contraente e/o Assicurato, si fa espresso rinvio alle condizioni di assicurazione depositate dalla Società - in osservanza alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e dei relativi regolamenti - che la Società è tenuta ad allegare al contratto.

Ciò premesso la Società prende atto che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole per il Contraente e/o l'Assicurato.

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

1.8 Produzione di informazioni sui sinistri

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
 - a) sinistri denunciati;
 - b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 - c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 - d) sinistri senza seguito;
 - e) sinistri respinti;
 - f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. In caso di mancato rispetto della tempistica prevista al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a euro 100,00 per ogni giorno di ritardo con il massimo di Euro 2.000,00.
5. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
6. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, e a seguito dello svincolo della garanzia definitiva, l'applicazione delle eventuali penali verrà effettuata direttamente sulle eventuali franchigie o regolazione dei premi, con corrispondente trattenuta dal pagamento.

1.9 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.11 Foro competente

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato.

Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

1.12 Forma delle comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

1.13 Amministrazione del contratto con Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurarsi inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente ovvero allo stesso locati in leasing o concessi in comodato o, se non intestati al P.R.A. a nome del Contraente, in uso allo stesso per l'esercizio delle sue attività istituzionali, compresi eventuali veicoli di Associazione o Enti che gestiscono servizi per conto del Contraente.

Per i veicoli inclusi in garanzia o sostituiti nel corso della durata contrattuale, il premio sarà determinato con riferimento alla tariffa ed alla normativa in base alle quali è stato stipulato il contratto.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse in qualsiasi momento e - salvo il caso di risoluzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'art. 122, comma 3°, della Legge - dovranno essere accompagnate dalla restituzione alla Società dei relativi certificati di assicurazione e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni di veicoli la garanzia prende effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla comunicazione scritta del Contraente recante la richiesta di inclusione e/o esclusione, purché non antecedente alla data di invio della comunicazione medesima, salva la facoltà della Società stessa di anticipare l'ora di decorrenza dell'assicurazione se ed in quanto ciò sia compatibile con il termine di ricevimento della richiesta.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli in caso di alienazione, demolizione, distruzione ed esportazione definitiva.

In caso di sostituzione di veicoli per i quali l'assicurazione rca sia stipulata nella forma bonus malus o equivalente, il Contraente potrà usufruire della classe di merito del veicolo sostituito sempreché:

l'esclusione e l'inclusione avvengano contestualmente;

il veicolo da includere e quello da sostituire appartengano allo stesso settore tariffario.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 120 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

La differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione dovrà essere corrisposta, dalla parte debitrice, entro il 60° giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società.

Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio.

Se il Contraente non provvede al pagamento della regolazione del premio richiesto dalla Società, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente medesimo e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, totale o parziale, per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Per i sinistri riguardanti le garanzie Auto Rischi Diversi, il mancato pagamento della regolazione premio nei termini previsti dal contratto, determina la sospensione delle medesime garanzie - ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile - limitatamente ai veicoli cui si riferisce la regolazione del premio.

1.14 Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

1.15 Clausola Broker

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione

di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.

2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. Il pagamento dei premi dovuti agli assicuratori, viene effettuato dal Contraente agli assicuratori stessi; tuttavia il pagamento dei premi qualora venga effettuato su indicazione del contraente tramite il Broker sopra designato, resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato.
4. I premi eventualmente incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 2,00%

1.16 Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto indicando per ogni operazione il CIG attribuito al contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

1.17 – Codice di comportamento

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpa Emilia Romagna", approvato con DDG n. 8/2017, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Arpa /sezione amministrazione trasparente/sottoscrizione disposizioni generali (www.arpa.emr.it).

3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpa si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE (R.C.A.)

2.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere - entro i limiti convenuti - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è stato effettuato il trasporto - dalla circolazione dei veicoli descritti nel Libro Matricola che forma parte integrante del contratto alla data di effetto dell'assicurazione o inclusi successivamente nel periodo di validità della stessa.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o dallo stazionamento dei veicoli in aree private.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile:

- per i sinistri che avvenissero all'interno di depositi, autorimesse o officine;
- quando la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con numero di telaio, per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovra a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione;
- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- per i danni alle cose di proprietà dei terzi trasportati, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
- per i danni causati ai trasportati nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero mentre sostano a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo stesso;
- per i danni subiti dai dipendenti del Contraente caricati all'esterno dell'abitacolo per motivi di servizio.

2.2 Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
- b) nel caso di veicoli con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo;
- c) nel caso di veicolo utilizzato per esercitazioni alla guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore secondo la normativa vigente;
- d) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche.

Nei casi sopra elencati la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto, ai sensi della normativa vigente.

2.3 Periodi di osservazione della sinistrosità

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle singole tariffe, devono considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo - il periodo di osservazione inizia dal giorno di decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa.

- Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

2.4 Formula tariffaria

In relazione alla tipologia dei veicoli assicurati, l'assicurazione è stipulata, secondo le indicazioni della Scheda tecnica e/o dell'Elenco veicoli che integrano la polizza, in una o più delle Formule tariffarie di seguito indicate:

a) Formula tariffaria "**Bonus / Malus**" - per autovetture o autocarri

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione". Si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti e con tabella evolutiva riconducibile alle previsioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

b) Formula tariffaria "**Bonus / Malus**" o equivalente - per motocicli e ciclomotori

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione". Si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti e con tabella evolutiva riconducibile alle previsioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

c) Formula tariffaria "**Franchigia fissa e assoluta**"

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza.

d) Formula tariffaria "**FISSA**" senza franchigia - con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria - *riguardo ai veicoli destinati al trasporto di cose, esclusi i carrelli, ai veicoli per usi speciali e per trasporti specifici* - prevede aumenti del premio in misura del 15% o del 25% se nel periodo di osservazione vengono pagati rispettivamente due sinistri nel primo caso e tre o più sinistri nel secondo caso.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

2.5 Rimborso nei limiti della franchigia

Nel caso l'assicurazione sia stipulata nella forma tariffaria "**Franchigia fissa ed assoluta**", la Società - alla scadenza di ogni semestre - richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati ai terzi rientranti nel limite della franchigia prevista.

La Società formulerà la richiesta allegando l'elenco analitico delle liquidazioni. Il Contraente è tenuto a provvedere al relativo rimborso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

2.6 Passaggio di tariffa

Il passaggio da una formula tariffaria ad un'altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto.

2.7 Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del D.L. 23.12.1976, n. 857, convertito con modificazioni nella L. 26.2.1977, n. 39 (c.d. Modulo Blu) ovvero mediante comunicazione sostitutiva dello stesso e deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro ovvero nell'invio di documentazione o di atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, nei limiti in cui avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

2.8 Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 della Legge)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° della Legge) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 della Legge) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 della Legge.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 della Legge, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro.

In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 della Legge.

2.9 Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 della Legge)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al punto precedente, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte.

2.10 Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 della Legge)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art. 141 della Legge.

2.11 Gestione delle vertenze

Nei casi in cui sia inapplicabile la procedura di Risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, la Società assume, a nome dell'Assicurato e fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando - ove occorra - legali o tecnici. La Società si impegna, comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.

Ha altresì facoltà di provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati con il suo preventivo benestare e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

**SEZIONE 3 - NORME AGGIUNTIVE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RISCHI
NON COMPRESI NELLA RCA OBBLIGATORIA**
(Sempre operanti)

3.1 Responsabilità civile dei trasportati

La Società assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia del Contraente e/o dell'Assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali della responsabilità civile indicati in polizza.

3.2 Carico e scarico

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico, da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, con esclusione dei danni arrecati alle cose trasportate o in consegna;

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

3.3 Autoveicoli speciali per il trasporto di persone con handicap

L'assicurazione vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi o dispositivi meccanici.

3.4 Danni a cose di terzi trasportati su autobus

L'assicurazione copre anche i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo assicurato, agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé da terzi trasportati.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

La presente estensione non vale per: denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto. Sono altresì esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

3.5 Ricorso terzi

La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde - fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6 - dei danni materiali e diretti (a persone, cose e animali) cagionati a terzi.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, con il sottolimito del 10% del massimale suindicato, compreso e non in eccedenza al massimale medesimo.

La presente estensione dell'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società ha la facoltà di assumere la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici.

Relativamente alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

3.6 Inquinamento accidentale

Ad integrazione della copertura responsabilità civile relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale

civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo assicurato e necessarie al suo funzionamento, qualora il medesimo non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente s'intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, da parte delle sostanze sopra indicate.

La presente estensione di garanzia non vale:

- a) per i danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- b) per danni conseguenti ad operazioni di riempimento o svuotamento dei serbatoi di carburante del veicolo assicurato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- c) se i terzi danneggiati non rientrano tra i soggetti considerati tali, nei confronti del Contraente, dalla Legge;
- d) per i danni subiti da persone in rapporto di dipendenza con il Contraente, se tali danni siano occorsi durante la prestazione di lavoro e/o servizio.

3.7 Danni causati dal trasporto di vittime della strada

La società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa al Contraente - fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6 - le spese sostenute per eliminare i danni materiali causati all'interno del veicolo, in conseguenza del trasporto per soccorso di persone rimaste vittime di incidenti stradali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

3.8 Rottura cristalli

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto stipulato separatamente con la Società.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchi retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.

In alternativa, il Contraente, a propria discrezione, può rivolgersi a un centro cristalli convenzionato con la Società. In tal caso, la Società si assume l'onere di riparare direttamente il veicolo danneggiato e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a suo carico.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6.

3.9 Ripristino airbag

La Società, previa presentazione di idonea documentazione e fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6, rimborsa le spese sostenute dal Contraente a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta a cause accidentali o per incidente da circolazione.

3.10 Spese di immatricolazione - premio RC Auto - tassa di proprietà

Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.

La Società rimborsa all'Assicurato:

- a) l'importo - fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6 - delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo simile;

- b) l'importo pari a 1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto, purché prestata dalla Società, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza dell'assicurazione non oltre, comunque, la data di comunicazione all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia R.C.A.;
- c) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per la tassa di proprietà, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la data di scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (fatta eccezione per i ciclomotori).

3.11 Perdita delle chiavi

La Società, previa presentazione di regolare fattura, rimborsa - fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6 - le spese sostenute dall'Assicurato a causa dello smarrimento o della sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

3.12 Traino e recupero

La presente garanzia opera in caso di incidente da circolazione, guasto, incendio, furto tentato e/o parziale, rapina, atti vandalici, foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante, errato rifornimento.

In tali casi la Società rimborsa, purché documentate e fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6, le spese di recupero e/o traino fino al punto di assistenza più vicino in grado di procedere alle riparazioni, oppure fino alla residenza del Contraente o fino al punto di assistenza di fiducia.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per le riparazioni e i costi relativi all'esecuzione delle stesse. La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

In alternativa il Contraente, a propria discrezione, può rivolgersi al numero verde della struttura organizzativa della Società.

In tal caso, la Società si assume l'onere di inviare direttamente apposito mezzo di soccorso e le conseguenti spese rimangono totalmente a suo carico.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6.

3.13 Rientro dei passeggeri

Qualora, in conseguenza di un sinistro, il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborsa le spese, purché documentate, sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale, fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6. La garanzia è operante anche se ciò venga effettuato con mezzi del Contraente.

3.14 Trasporto in ambulanza

La Società, a seguito di infortunio connesso alla circolazione del veicolo assicurato e previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa, fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6, le spese sostenute dal Contraente per il trasporto in ambulanza delle persone infortunate trovantisì a bordo del veicolo assicurato, dal luogo dell'incidente e fino al più vicino posto di soccorso (Pronto Soccorso, Ospedale o Casa di Cura).

3.15 Carico e scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici

La Società assicura la responsabilità dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuata con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i

danni alle cose trasportare o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alla suddette operazioni non sono considerate terzi.

3.16 Veicolo in sostituzione

La società si obbliga a rimborsare, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta, le spese per noleggio di un veicolo in sostituzione (esclusi carburante), a seguito della mancata disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di un evento dannoso garantito in polizza, compreso il sequestro conseguente ad incidente stradale.

Si precisa che l'assicurato, in caso di sequestro del veicolo, è tenuto ad allegare i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità ed a precisare il luogo ove trovasi sequestrato il veicolo stesso. La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6.

3.17 Dissequestro del veicolo

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese (e/o indennizzare) l'Assicurato nelle pratiche giudiziarie e stragiudiziarie per lo svincolo del veicolo che sia stato sottoposto a fermo o a sequestro da parte dell'Autorità competente a seguito di un sinistro.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6.

3.18 Rinuncia alla rivalsa

La Società, a parziale deroga dell'art. 2.2 delle Norme che regolano l'assicurazione RCA, rinuncia al diritto di rivalsa:

- nei confronti del Contraente e/o - se persona diversa - del proprietario, se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore in quanto l'abilitazione alla guida sia stata sospesa o revocata e ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente;
- nei confronti del Contraente e/o - se persona diversa - del proprietario, nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche. Ricorrendo tale ipotesi, la rivalsa della Società nei confronti del conducente - sempre che non si tratti di persona affetta da etilismo cronico - sarà limitata a un importo pari al 10% del danno, con il massimo di Euro 1.000,00;
- nel caso di sinistro cagionato da conducente con patente idonea ma scaduta, della quale sia stato omesso involontariamente di provvedere al rinnovo.
La Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti del conducente qualora la patente scaduta non venisse rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza diretta ed esclusiva del sinistro stesso;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Comunque l'Impresa non esercita rivalsa nei confronti del Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 del Codice Civile.

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE A.R.D. PER I DANNI DA INCENDIO, EVENTI SOCIO-POLITICI, EVENTI ATMOSFERICI, FURTO E RAPINA

(operanti limitatamente ai veicoli di cui sia indicato in polizza
il valore assicurato per le specifiche garanzie)

4.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, compresi gli accessori di serie e - purché ad esso incorporate e validamente fissate - le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, derivanti dagli eventi di seguito indicati:

- a) **Incendio** - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione ed azione del fulmine;
- b) **Eventi socio-politici** - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo;
- c) **Eventi atmosferici e diversi** - trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, inondazioni, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine;
- d) **Furto o rapina** - (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina;

Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

Gli accessori non di serie sono compresi in garanzia unicamente se ne sia stato computato il valore nell'ambito del valore assicurato del veicolo.

Relativamente ai danni derivanti da **Eventi socio-politici** e da **Eventi atmosferici e diversi**, in caso di sinistro, per ciascun veicolo assicurato che risulti danneggiato, verrà applicato lo scoperto con il minimo non indennizzabile indicato alla sezione 6.

4.2 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) provocati dolosamente dal Contraente e/o dalle persone di cui debba rispondere a norma di legge;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d) limitatamente alla garanzia furto, patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.

4.3 Adeguamento del valore assicurato e del premio

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

4.4 Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, con indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno.

Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi Socio-politici, il Contraente e/o l'Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

4.5 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

1. non verrà applicato nessun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%;
2. relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad un anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 5% fino ad un massimo del 50%;
3. non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L'imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente in quanto l'Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il caso in cui l'anzidetto valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 20%.

4.6 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

4.7 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e

sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

4.8 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In tale ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

4.9 Danni derivanti da colpa grave

La Società è obbligata anche per i sinistri derivanti da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo assicurato.

SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE A.R.D. PER I DANNI KASKO (limitatamente ai veicoli di cui sia indicato in polizza il valore assicurato per la specifica garanzia)

5.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori di serie e - purché ad esso incorporate e validamente fissate - le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, derivanti dagli eventi rientranti nella garanzia kasko come di seguito definita:

- **Kasko** - collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, uscita di strada, per effetto della circolazione, sia su area pubblica sia su area privata, anche nel caso in cui i detti eventi e i danni conseguenti siano derivati da colpa grave del Contraente/Assicurato o del conducente.

Gli accessori non di serie sono compresi in garanzia unicamente se ne sia stato computato il valore nell'ambito del valore assicurato del veicolo e i relativi danni si verifichino congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia.

In caso di sinistro, per ciascun veicolo assicurato che risulti danneggiato, verrà applicato lo scoperto con il minimo non indennizzabile indicato alla sezione 6.

5.2 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari e invasioni nonché di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- b) a ruote, cerchioni, pneumatici e camere d'aria, salvo se verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza;
- c) conseguente a traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
- d) provocati dolosamente dal Contraente e/o dall'Assicurato o dalle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge;
- e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive e relative prove.

L'assicurazione non è inoltre operante:

- se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare abilitazione alla guida;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti.

5.3 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, in caso di sinistro e ferma l'esclusione dei danni causati con dolo, rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante - ai sensi dell'art. 1916 c.c. - nei confronti del conducente per le somme pagate, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente.

5.4 Adeguamento del valore assicurato e del premio

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

5.5 Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, con indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno.

5.6 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

1. non verrà applicato nessun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%;
2. relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad un anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 5% fino ad un massimo del 50%;
3. non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L'imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente in quanto l'Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il caso in cui l'anzidetto valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 20%.

5.7 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale del foro competente.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

5.8 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e

sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti comprovanti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

SEZIONE 6 - MASSIMALE, LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

6.1 Massimale unico RCA:

- Euro 10.000.000,00 per ogni veicolo e natante assicurato
vedasi **Allegato ELENCO VEICOLI**.

6.2 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sottoportate, siano applicati i relativi limiti di indennizzo e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

NORMA	GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO	FRANCHIGIE - SCOPERTI PER SINISTRO
3.5	Ricorso Terzi	€ 500.000,00	Nessuna
3.7	Danni causati dal trasporto di vittime della strada	€ 1.000,00	Nessuna
3.8	Rottura cristalli	€ 1.000,00	Nessuna
	Rottura cristalli riparazione/sostituzione presso centro cristalli convenzionato con la Società	€ 1.500,00	Nessuna
3.9	Ripristino airbag	€ 1.500,00	€ 100,00
3.10	Spese di immatricolazione	€ 500,00	Nessuna
	Spese assicurazione RCA	1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza dell'assicurazione	Nessuna
	Spese tassa di proprietà	1/360° di quanto versato per la tassa di proprietà, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la data di scadenza di validità in atto	Nessuna
3.11	Perdita delle chiavi	€ 500,00	Nessuna
3.12	Traino e recupero	€ 1.000,00	Nessuna
	Traino e recupero presso officina convenzionata con la Società	€ 1.500,00	Nessuna
3.13	Rientro dei passeggeri	€ 1.000,00	Nessuna
3.14	Trasporto in ambulanza	€ 1.000,00	Nessuna
3.16	Veicolo in sostituzione	€ 500,00	Nessuna
3.17	Dissequestro del veicolo	€ 500,00	Nessuna
4.1	Eventi sociopolitici	=	Franchigia € 250,00
	Eventi atmosferici e diversi	=	Franchigia € 250,00

5.1	Kasko	=	Franchigia 250,00	€
-----	-------	---	----------------------	---

SCHEMA DI POLIZZA

costituente parte integrante della polizza veicoli dell'Ente rca – ard cumulativa n°
.....

Contraente: ARPAE Emilia Romagna
Via Po, 5
40139 - Bologna
C.F. 04290860370

durata del contratto: anni 3 con
effetto dal: _____
scadenza il: _____
frazionamento: Annuale

Descrizione del rischio assicurato

Premesso che i veicoli oggetto dell'assicurazione sono quelli identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** - recante gli elementi per la valutazione del rischio, l'assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:

- RCA, Norme aggiuntive** (norme 3.0) per tutti i mezzi identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** o inclusi nell'assicurazione successivamente alla data di effetto della stessa;
- Auto Rischi Diversi - Incendio, Eventi Socio – politici, Eventi Atmosferici e diversi, Furto e Rapina** norme 4.0) e **Kasko** (norme 5.0), limitatamente ai veicoli per i quali sia indicato il rispettivo valore assicurato nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** o nelle richieste di inclusione successive alla data di effetto dell'assicurazione, fatta salva l'indicazione di esclusione di una o più delle anzidette garanzie.

Forma tariffaria dell'assicurazione RCA:

- ☐ **TARIFFA BONUS / MALUS** per autovetture, autopromiscui, motocicli e ciclomotori
- ☐ **TARIFFA FISSA** con pejus, ove previsto, per ogni altro veicolo indicato nell'elenco allegato

Determinazione del premio

Il premio viene determinato con riferimento alle tariffe in vigore per la Provincia di Bologna e in base ai dati indicati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI**, redatto in base alla situazione di rischio conosciuta alla data di inizio della procedura di gara. Lo stesso è suscettibile di modifica in base:

- alle risultanze delle attestazioni sullo stato del rischio (o rilevabile tramite la banca dati ANIA) alla data di effetto della presente assicurazione, limitatamente alla garanzia RCA;
- alle variazioni intervenute, per inclusione od esclusione di veicoli, prima della data di effetto della presente assicurazione.

Relativamente alle garanzie Auto Rischi Diversi, ove rese operanti, si applicano le tariffe indicate in sede di offerta per le diverse tipologie di veicoli assicurati, unite all'assicurazione per formarne parte integrante.

RIEPILOGO PREMIO ANNUO LORDO		
Garanzia	N. veicoli	Premio annuo lordo
RCA e garanzie accessorie		
Incendio		
Eventi atmosferici		
Eventi socio politici		
Furto		
Kasko		
	Totale	

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	
Contributo SSN	
Imposte	
TOTALE	

La Società

Il Contraente

ARPAE VEICOLI DI PROPRIETA' - ELENCO VEICOLI - Allegato al capitolato tecnico dell'assicurazione RCA/ARD cumulativa

N°	Sede settore	TIPO VEICOLO	MODELLO	TARGA	CV - Q.li CC	PRIMA IMMATR.	BM	INC	FUR	EV.S.P	EV.NAT	Kasko	Ganci o Traino	Valore Comm.
1	Parma	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	BN295SL	12	22/6/05	1							
2	Parma	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	BN296SL	12	22/6/05	1							
3	Parma	AUTOVETTURA	FIAT MULTIPLA BIPOWER	BZ266ZH	17	mar.2002	1							
4	Parma	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO NATURAL POWER	CM030ET	14	febb. 2004	1							
5	Parma	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' CARGO BIPOWER	CK506LN	Q.li	febb. 2004	1							
6	Parma	AUTOVETTURA	FIAT MULTIPLA BIPOWER	CT286RM	14	febb. 2005	1							
7	Parma	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	DF500CD	14	nov.2006	1							
8	Parma	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a SERIE	DS789FS	14	sett. 2008	1							
9	Parma	AUTOCARRO	FIAT PANDA VAN	DS786FS	Q.li 14	1/8/08	3							
10	Parma	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	DS024FT	Q.li 30	1/10/08	4							
11	Parma	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	ED163WM	15	agos.2010	1							
12	Parma	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	ED826HZ	15	1/7/10	1							
13	Parma	AUTOCARRO	PANDA VAN	FK287EH	Qli 16	lug.2017	1							
14	Parma	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK708EH	Q.li	ago.2017	1							

					21									
15	Parma	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK725EH	Q.li 21	lug.2017	1							
16	Parma	AUTOV. SPEC.	FIAT IVECO	PR590459	Q.li 35	mag.2018	10							
17	Parma	AUTOCARRO	PEUGEOT	FV270XM	Q.li 35	mag.2018	12	X	X	X	X	NO		50.220,00
18	Parma	AUTOCARRO	Doblò Cargo Combi CH1 Easy 1.3 Mj 95 CV	GG244FX	22	22/7/21	14							
19	Parma	AUTOVETTURA	VOLKSWAGEN E-UP ELETTRICA	GF067VZ	Qli 15	21/9/21	14							
20	Parma	AUTOVETTURA	Fiat Panda 0.9 Twinair Metano	GG392XR	11	27/10/21	14							
1	SAC Parma	AUTOVETTURA	Fiat Panda 0.9 Twinair Metano	GC438KD	14	28/12/20	14							
1	Parma Idro meteo	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO'	BZ870JK	19	24/6/05	1							
2	Parma Idro meteo	AUTOVETTURA	DUSTER 1.5 DCI 115CV DIESEL	GC844KY	q.LI 14	22/1/21	14							
1	Forlì Cesena	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	FO869487	Q.li 30	14/6/05	1							
2	Forlì Cesena	AUTOCARRO	RENAULT TRAFIC	AS529JB	Q.li 23	19/6/05	11							
3	Forlì Cesena	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	BT834RW	13	23/6/05	1							
4	Forlì Cesena	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' CARGO	CK505LN	Q.li	febbr. 2004	3							
5	Forlì Cesena	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' CARGO	CK504LN	Q.li	febbr. 2004	6							

6	Forlì Cesena	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT279RM	14	febb. 2005	1							
7	Forlì Cesena	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' CARGO	CS689DK	Q.li 21	1/3/05	1							
8	Forlì Cesena	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	DB143EV	14	nov.2006	1							
9	Forlì Cesena	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a SERIE	DK210ZY	14	ott.2007	1							
10	Forlì Cesena	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a SERIE	DS790FS	14	sett. 2008	1							
11	Forlì Cesena	AUTOCARRO	FIAT IVECO	ED013WR	Q.li 30	sett.2010	4							
12	Forlì Cesena	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' CARGO	ED015WR	Q.li 22	sett.2010	4							
13	Forlì Cesena	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' COMBI	ED834HZ	Q.li 22	1/7/10	4							
14	Forlì Cesena	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	BN314SK	12	22/6/05	1							
15	Forlì Cesena	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK706EH	Qli 21	lug.2017	12							
16	Forlì Cesena	AUTOCARRO	PANDA VAN	FK292EH	Qli 16	lug.2017	9							
17	Forlì Cesena	AUTOCARRO	PANDA VAN	FK127RZ	Qli 16	lug.2017	1							
18	Forlì Cesena	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK131RZ	Qli 24	lug.2017	1							
19	Forlì Cesena	AUTOVETTURA	Fiat Panda 4X4 85Cv Benzina	GC549KD	14	26/11/20	14							
20	Forlì Cesena	AUTOVETTURA	Fiat Panda 4X4 85Cv Benzina	GC547KD	14	26/11/20	14							
21	Forlì Cesena	AUTOVETTURA	Fiat Panda 0.9	GG390XR	11	27/10/21	14							

			Twinair Metano												
1	Oceanografica	AUTOVETTURA	FIAT MAREA 110 JTD	CD727WZ	19	ott.2002	1								
2	Oceanografica	AUTOCARRO	PUNTO VAN	FK565EH	Qli 16	lug.2017	1								
3	Oceanografica	AUTOCARRO	Doblò Cargo Combi CH1 Easy 1.3 Mj 95 CV	GG246FX	22	22/7/21	14								
2	Ferrara	AUTOCARRO	FORD WAGON	BZ103JZ	27	apr.2002	1								
3	Ferrara	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO' BIPOWER	CS238FC	17	ott.2004	1								
4	Ferrara	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT285RM	14	genn. 2005	1								
5	Ferrara	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO' BIPOWER	CT590YV	17	febb.2005	1								
6	Ferrara	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	DB960ET	14	nov.2006	1								
7	Ferrara	AUTOVETTURA	FIAT DOBRLO' 2a SERIE	DK205ZY	17	ott.2007	1								
8	Ferrara	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO'	DM401VJ	17	genn.2008	1								
9	Ferrara	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' COMBI	ED832HZ	Q.li 22	1/7/10	4								
10	Ferrara	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' COMBI	ED831HZ	Q.li 22	1/7/10	4								
11	Ferrara	NATANTE/Motore Marino	AMOV	BZBD1303059											
12	Ferrara	NATANTE/Motore Marino	HONDA	BARJ1402553	22 HP										
13	Ferrara	RIMORCHIO	ELLEBI	AB65310	Q.li 4,5	21/6/05	12								

14	Ferrara	NATANTE/Motore Marino	AMOV	0502F681199										
15	Ferrara	NATANTE/Motore Marino	AMOV	6H5000728										
16	Ferrara	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1.1 ACTUAL	CH829HY	13	25/6/05	8							
17	Ferrara	AUTOVETTURA	FIAT GRANDE PUNTO 1.2	DR305BB	19	30/6/05	8							
18	Ferrara	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK695EH	Qli 21	lug.2017	9							
19	Ferrara	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK688EH	Qli 21	lug.2017	9							
20	Ferrara	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK696EH	Qli 21	lug.2017	9							
21	Ferrara	AUTOCARRO	ISUZU	FK437VA	Q.li 30	lug.2017	10							
22	Ferrara	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1.2 4x4	FX976AD	14	nov.2019	13							
23	Ferrara	AUTOVETTURA	FITA DOBLO CARGO 1.4. METANO	GC613KD	q.LI 24	4/12/20	14							
24	Ferrara	AUTOCARRO	Doblò Cargo Combi CH1 Easy 1.3 Mj 95 CV	GG247FX	22	22/7/21	14							
25	Ferrara	AUTOVETTURA	Fiat Panda 0.9 Twinair Metano	GG391XR	11	27/10/21	14							
1	Rimini	AUTOCARRO	FIAT DUCATO 230	FT204TJ	Q.li 42	11/7/05	1							
2	Rimini	AUTOVETTURA	LAND ROVER DEFENDER SW	ZA742PK	23	giu.2002	1							
3	Rimini	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO NAT.	CM800WC	14	1/3/04	1							

			POWER											
4	Rimini	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO' BIPOWER	CS244FC	17	ott.2004	1							
5	Rimini	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	AK302KS	Q.li 33	giug. 1996	1							
6	Rimini	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO' 1.3 MJT	DM405VJ	15	genn.2008	1							
7	Rimini	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	ED164WM	15	agos.2010	1							
8	Rimini	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	ED162WM	15	agos.2010	1							
9	Rimini	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	ED815HZ	14	1/7/10	1							
10	Rimini	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK690EH	Qli 21	lug.2017	9							
11	Rimini	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK689EH	Qli 21	lug.2017	9							
12	Rimini	AUTOCARRO	PANDA VAN	FK291EH	Qli 16	lug.2017	1							
13	Rimini	AUTOV. SPEC.	FIAT DUCATO	CH849WY	Q.li 35	lug.2003	10							
14	Rimini	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	GC550KD		26/11/20	14							
15	Rimini	AUTOVETTURA	VOLKSWAGEN E-UP ELETTRICA	GF031VZ	Qli 15	21/9/21	14							
1	Ravenna	AUTOCARRO USO SPEC	UCATO GRAN VOLUME	BS127YY	Q.li 35	25/6/05	11							
2	Ravenna	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' CARGO	FP715ZP	Q.li	febbr. 2004	3							
3	Ravenna	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT283RM	14	febbr.2005	4							
4	Ravenna	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a	DK209ZY	14	ott.2007	7							

			SERIE											
5	Ravenna	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	DL977VS	Q.li 21	nov.2007	5							
6	Ravenna	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO'	DM402VJ	17	genn.2008	4							
7	Ravenna	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	DV930GY	Q.li 30	1/2/09	4							
8	Ravenna	AUTOCARRO	FIAT PANDA	EA445EY	Q.li 15	genn.2010	11							
9	Ravenna	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' COMBI	ED835HZ	Q.li 22	1/7/10	4							
10	Ravenna	AUTOVETTURA	FIAT PANDA DYNAMIC	ED819HZ	14	1/7/10	3							
11	Ravenna	AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE	FIAT DUCATO	AW782DC	35	20/6/05	1							
12	Ravenna	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK707EH	Qli 21	lug.2017	1							
13	Ravenna	AUTOCARRO	PUNTO VAN	FK564EH	Qli 16	lug.2017	9							
14	Ravenna	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO' 1.6	GA810FY	17	febb.2020	13							
15	Ravenna	AUTOCARRO C-PRO	FIAT PANDA VAN	GB095WK	Q.LI 15	lug.2010	13							
16	Ravenna	AUTOVETTURA	FITA DOBLO CARGO 1.4. METANO	GC614KD	q.LI 24	4/12/20	14							
17	Ravenna	AUTOVETTURA	Fiat Panda 4X4 85Cv Benzina	GC561KD	14	26/11/20	14							
18	Ravenna	AUTOVETTURA	Fiat Panda 4X4 85Cv Benzina	GC548KD	14	26/11/20	14							

19	Ravenna	AUTOCARRO	Doblò Cargo Combi CH1 Easy 1.3 Mj 95 CV	GG248FX	22	22/7/21	14							
1	Reggio Emilia	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CR719KE	14	ott.2004	1							
2	Reggio Emilia	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT272RM	14	febb.2005	1							
3	Reggio Emilia	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT273RM	14	febb.2005	1							
4	Reggio Emilia	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT274RM	14	febb.2005	1							
5	Reggio Emilia	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' BIPOWER	CS688DK	Q.li 21	1/3/05	1							
6	Reggio Emilia	AUTOVETTURA	FIAT PANDA YOUNG	CC834BT	13	ago.2002	3							
7	Reggio Emilia	AUTOVETTURA	FIAT PANDA YOUNG	CC833BT	13	ago.2002	1							
8	Reggio Emilia	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a SERIE	DK206ZY	14	ott.2007	4							
9	Reggio Emilia	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a SERIE	DK208ZY	14	ott.2007	1							
10	Reggio Emilia	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO'	DM404VJ	17	genn.2008	4							
11	Reggio Emilia	AUTOCARRO	FIAT PANDA VAN	DS787FS	Q.li 14	ago.2008	3							
12	Reggio Emilia	AUTOCARRO	FIAT PANDA VAN	DS788FS	Q.li 14	1/8/08	3							
13	Reggio Emilia	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	DS023FT	Q.li 30	1/10/08	3							
14	Reggio Emilia	AUTOCARRO	FIAT PANDA	EA443EY	Q.li 15	genn.2010	5							

15	Reggio Emilia	AUTOCARRO	FIAT PANDA VAN	ED828HZ	Q.li 15	1/7/10	7							
16	Reggio Emilia	AUTOCARRO	FIAT PANDA VAN	ED829HZ	Q.li 15	1/7/10	4							
17	Reggio Emilia	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	ED014WR	Q.li 30	sett.2010	7							
18	Reggio Emilia	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK685EH	Qli 21	lug.2017	9							
19	Reggio Emilia	AUTOCARRO	PUNTO VAN	FK563EH	Qli 16	lug.2017	9							
20	Reggio Emilia	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK683EH	Qli 21	lug.2017	9							
21	Reggio Emilia	autoveicolo uso speciale	IVECO -35	EA352BX	Qli 35	mar.2012	13	X	X	X	X	NO	NO	69.052,00
22	Reggio Emilia	AUTOCARRO	Doblò Cargo Combi CH1 Easy 1.3 Mj 95 CV	GG250FX	22	22/7/21	14							
1	Piacenza	AUTOVETTURA	FIAT MULTIPLA	BX220YM	17	23/6/05	1							
2	Piacenza	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4x4	BT828RW	13	23/6/05	1							
4	Piacenza	AUTOCARRO	LAND ROVER	ZA154WK	Q.li 34	nov.2010	4							
5	Piacenza	AUTOCARRO CONTO PR	RENAULT MASTER	CD775WD	Q.li 35	nov.2003	11							
6	Piacenza	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO NATURAL POWER	CM967ES	14	febb.2004	1							
7	Piacenza	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO' BIPOWER	CS234FC	17	ott.2004	1							
8	Piacenza	AUTOVETTURA	FIA PUNTO	DB248EV	14	nov.2006	1							
9	Piacenza	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a	DK207ZY	14	ott.2007	1							

			SERIE											
10	Piacenza	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a SERIE	DW244CB	14	giu.2009	3							
11	Piacenza	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' COMBI	ED833HZ	Q.li 34	1/7/10	12						SI	
12	Piacenza	AUTOVETTURA	FIAT PANDA DYNAMIC	ED818HZ	14	1/7/10	3							
13	Piacenza	RIMORCHIO	TECNOCARAVAN	XA844EE	Q.li 13	8/7/05	12							
14	Piacenza	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK684EH	Qli 21	lug.2017	1							
15	Piacenza	AUTOCARRO	PANDA VAN	FK286EH	Qli 16	lug.2017	1							
16	Piacenza	AUTOCARRO	PUNTO VAN	FK566EH	Qli 16	lug.2017	9							
17	Piacenza	AUTOV. SPEC.	FIAT DUCATO	AH879DZ	Q.li 35	lug.1996	10							
18	Piacenza	AUTOCARRO	FIAT 263 WXR1B	FM302EH	Q.li 35	gen.2018	11						SI	
19	Piacenza	AUTOCARRO	Doblò Cargo Combi CH1 Easy 1.3 Mj 95 CV	GG245FX	22	22/7/21	14							
20	Piacenza	AUTOVETTURA	Fiat Panda 0.9 Twinair Metano	GC437KD	14	28/12/20	14							
21	Piacenza	AUTOVETTURA	Fiat Panda 0.9 Twinair Metano	GC436KD	14	28/12/20	14							
22	Piacenza	AUTOVETTURA	Fiat Panda 0.9 Twinair Metano	GG393XR	11	27/10/21	14							
1	Modena	AUTOVETTURA	LAND ROVER	ZA717LW	23	dic.2001	1							

2	Modena	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	BN315SK	13	23/6/05	1							
3	Modena	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	CM029ET	14	febb.2004	1							
4	Modena	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	CM824WC	14	1/3/04	1							
5	Modena	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT284RM	14	febb. 2005	1							
7	Modena	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	DL975VS	Qli 21	nov.2007	2							
8	Modena	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	DV931GY	Qli 30	feb.2009	7							
9	Modena	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a Serie	DW246CB	14	giu.2009	3							
10	Modena	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	ED825HZ	15	1/7/10	1							
11	Modena	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	EH113WN	Q.li 30	apr.2011	5							
12	Modena	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT280RM	14	genn. 2005	1							
13	Modena	AUTOVETTURA	FIAT NUOVA PANDA	CL602BE	13	26/6/05	2							
14	Modena	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	DR782PR	Qli 30	30/6/05	1							
15	Modena	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK686EH	Qli 21	lug.2017	1							
16	Modena	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK687EH	Qli 21	lug.2017	1							
17	Modena	AUTOCARRO	PANDA VAN	FK288EH	Qli 16	lug.2017	1							
18	Modena	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FP475CP	Q.LI 35	10/7/05	13							

19	Modena	AUTOCARRO	Doblò Cargo Combi CH1 Easy 1.3 Mj 95 CV	GG908FW	22	22/7/21	14							
20	Modena	AUTOVETTURA	Fiat Panda 0.9 Twinair Metano	GC434KD	14	28/12/20	14							
21	Modena	AUTOVETTURA	Fiat Panda 1.2 GPL	GD680NF	14	18/12/20	14							
22	Modena	AUTOVETTURA	Fiat Panda 4X4 85Cv Benzina	GC560KD	14	26/11/20	14							
23	Modena	AUTOVETTURA	Fiat Panda 4X4 85Cv Benzina	GC559KD	14	26/11/20	14							
24	Modena	AUTOVETTURA	Fiat Panda 4X4 85Cv Benzina	GD945NF	14	18/2/21	14							
25	Modena	AUTOVETTURA	VOLKSWAGEN E-UP ELETTRICA	GF057VZ	Q.li 15	21/9/21	14							
1	SAC Modena	AUTOVETTURA	Fiat Panda 0.9 Twinair Metano	GC433KD	14	28/12/20	14							
1	Bologna Triachini	AUTOCARRO	FORD TRANSIT	BF572XB	Q.li 35	21/6/05	11							
2	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	PORTER PIAGGIO ELETTRICO	BW605TY	8	nov.2001	1							
4	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	LAND ROVER	ZA716LW	23	dic.2001	1						SI	
5	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT278RM	14	febbr. 2005	1							
6	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT277RM	14	febbr. 2005	3							
7	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO' BIPOWER	CS236FC	17	ott.2004	1							
8	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a SERIE	DK200ZY	14	ott.2007	4							

9	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a SERIE	DK201ZY	14	ott.2007	1							
10	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	DF501CD	14	nov.2006	1							
11	Bologna Triachini	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	DL976VS	Q.li 21	nov.2007	2							
12	Bologna Triachini	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	DS853FS	Q.li 30	sett. 2008	3							
13	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a Serie	DW245CB	14	giu.2009	3							
14	Bologna Triachini	AUTOVEICOLO SPECIALE	FIAT IVECO	DY160BP	Q.li 52	dic.2009	10	x	x	x	x			37.494,90
15	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	ED824HZ	15	lug.2010	1							
16	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	FIAT PANDA DYNAMIC	ED814HZ	14	lug.2010	1							
17	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	FIAT PANDA DYNAMIC	ED813HZ	14	lug.2010	1							
18	Bologna Triachini	AUTOVEICOLO SPECIALE	FIAT IVECO DAILY 50C14G/P	DF266ZA	Q.li 52	apr.2007	5	x	x	x	x			36.016,65
19	Bologna Triachini	CARRELLO PORTAIMBARC	CRESCI	AF88094	Q.li 6,50	giu.2011								
20	Bologna Triachini	NATANTE/Motore Marino	MERCURY	0R403386	POT. DIC. 7,30									
21	Bologna Triachini	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK693EH	Q.li 21	lug.2017	1							
22	Bologna Triachini	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK694EH	Q.li 21	lug.2017	9							
23	Bologna Triachini	AUTOCARRO	PANDA VAN	FK290EH	Q.li 16	lug.2017	9							

24	Bologna Triachini	AUTOCARRO	PANDA VAN	FK289EH	Qli 16	lug.2017	1							
25	Bologna Triachini	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FR196GT	Q.li 35	lug.2018	10							
26	Bologna Triachini	AUTOCARRO	Doblò Cargo Combi CH1 Easy 1.3 Mj 95 CV	GG907FW	22	22/7/21	14							
27	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	Panda 4X4 85Cv Benzina	GC633KH	14	12/11/20	14							
28	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	Panda 4X4 85Cv Benzina	GC693KH	14	12/11/20	14							
29	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	Fiat Panda 4X4 85Cv Benzina	GC558KD	14	26/11/20	14							
30	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	Fiat Fiorino Cargo	GC743KH	Qli 17	12/11/20	14							
31	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	Fiat Panda 4X4 85Cv Benzina	GC557KD	14	26/11/20	14							
32	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	Fiat Panda 0.9 Twinair Metano	GC435KD	14	28/12/20	14							
33	Bologna Triachini	AUTOVETTURA	VOLKSWAGEN E-UP ELETTRICA	GF072VZ	Qli 15	21/9/21	14							
1	Bologna Via Po	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a Serie	DW243CB	14	giu.2009	1							
2	Bologna Via Po	AUTOVETTURA	TOYOTA YARIS HYBRID	GA372BM	16	magg.2020	13							
4	Bologna Via Po	AUTOVETTURA	VOLKSWAGEN ID.4 ELETTRICA	GF055VZ	Qli 24	21/9/21	14							
1	Bologna Dir. Tecnica	AUTOCARRO	PUNTO VAN	FK567EH	Qli 16	lug.2017	1							
2	Bologna Dir.	AUTOCARRO	PUNTO VAN	FK572EH	Qli	lug.2017	9							

	Tecnica				16									
1	Bologna Idro Meteo	AUTOVETTURA	PIAGGIO PORTER CLASS	CB940HX	8	giu.2002	1							
2	Bologna Idro Meteo	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	DS060TC	Q.li 21	1/10/08	6							
3	Bologna Idro Meteo	AUTOVETTURA	LAND ROVER DEFENDER SW	ZA743PK	23	magg.2002	1							
4	Bologna Idro Meteo	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK691EH	Qli 21	lug.2017	1							
5	Bologna Idro Meteo	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	FK692EH	Qli 21	lug.2017	9							
6	Bologna Idro Meteo	AUTOVETTURA	DUSTER 1.5 DCI 115CV DIESEL	GC830KY	q.LI 14	22/1/21	14							
7	Bologna Idro Meteo	AUTOCARRO	Fiat Doblò	GG454XT	Qli 24	15/11/21	14							